



Il Durc on line

- le novità del decreto
- segue... le anticipazioni della circolare ministeriale

I soggetti abilitati alla richiesta - art. 1

- » i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010
- » gli Organismi di attestazione SOA
- » le amministrazioni pubbliche concedenti
- » le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi
- » la medesima impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva
- » le banche e gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito



» segue...

- » *i soggetti delegati dovranno attestare agli Istituti il possesso della delega*
- » *la possibilità di accedere alla verifica, con riferimento ai soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) dell'art. 1, sarà posticipata in attesa di specifiche implementazioni informatiche*
- » *rimane ferma la libera consultazione tramite le applicazioni Inps, Inail e Casse Edili*



Verifica della regolarità contributiva - art. 2

- » la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili viene effettuata *in tempo reale*
- » le Casse Edili abilitate alla verifica della regolarità contributiva sono quelle riconosciute per legge e dal Ministero del Lavoro
- » il documento generato sostituisce completamente il Durc fino ad ora vigente



» segue...

- » *viene confermato che le Casse Edili abilitate sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative*
- » *sarà precisato che le Casse Edili riconosciute tali compariranno in un apposito elenco del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*



Requisiti di regolarità – art. 3

» La verifica della regolarità in tempo reale riguarda:

- » i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, a quelli impiegati con co.co.co, anche a progetto, nonché per i pagamenti dovuti ai lavoratori autonomi
- » *i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive*



- » segue...

- » *nei casi in cui non sia possibile procedere alla regolarizzazione dell'impresa in quanto la denuncia non sia stata presentata, non contenga gli elementi necessari e in tutti gli altri casi che saranno definiti dagli Istituti e dalle Casse Edili vi sarà un esito di irregolarità con l'indicazione dell'importo pari a «0»*

- » *per le imprese di nuova costituzione sarà previsto un sistema di indicazione della data di iscrizione e comunque la Cassa Edile rilascerà la regolarità*



Sussistenza della regolarità - art. 3

» La regolarità sussiste:

- » anche nei casi di rateizzazioni, sospensioni dei pagamenti in forza di legge, crediti oggetto di compensazione, in pendenza di contenziosi
- » in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa Edile
- » ***non si considera grave lo scostamento pari o inferiore a € 150 con riferimento a ciascuna gestione (e a ciascuna Cassa Edile)***



Assenza di regolarità - art. 4

- » in caso di assenza di regolarità gli Istituti e le Casse Edili invitano alla regolarizzazione, tramite Pec, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate
- » tale invito produce i suoi effetti su tutte le interrogazioni sino all'esito della verifica relativa all'interrogazione che lo ha originato e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni
- » entro 15 giorni l'interessato può regolarizzare
- » la regolarizzazione nei 15 giorni genera un documento in formato 'pdf' **di regolarità con durata di 120 giorni**
- » decorsi inutilmente 15 giorni la risultanza negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con l'indicazione degli importi



» segue...

- » *l'invito alla regolarizzazione viene inviato **esclusivamente** all'interessato o al soggetto delegato ex L. 12/1979*
- » *la regolarizzazione potrà avvenire nei 15 giorni successivi dalla notifica dell'invito ma l'irregolarità non sarà dichiarata prima della definizione dell'esito della verifica (30° giorno dalla prima richiesta)*
- » *è sancita **l'unicità del Durc** che sarà utilizzabile a tutti i fini previsti per legge*
- » *importanti i riflessi soprattutto negli **appalti pubblici**:*
 - › *viene meno la ratio delle diverse fasi in cui è richiesta la verifica della regolarità contributiva delle imprese*
 - › *è necessario armonizzare le nuove norme con la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, co. 1, lett i) del Codice degli appalti, presentata in sede di partecipazione alle gare (le soluzioni prospettate dal Ministero e la posizione dell'Anac- prevista la regolarizzazione)*



Procedure concorsuali - art. 5

- » in caso di concordato in continuità aziendale (*art. 186bis L.F.*) l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a **condizioni che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti**
- » l'impresa deve essere comunque in regola con i contributi **correnti** (*in caso di concordato in continuità aziendale dalla data di pubblicazione del ricorso all'omologazione*)
- » vengono stabilite analoghe regole anche per le imprese in fallimento con esercizio provvisorio, in amministrazione straordinaria e nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti



» segue...

» *tale orientamento era già stato anticipato con lettera circolare del Ministero del Lavoro del 21/4/2015*

» *la regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente le modalità e i tempi di adempimento per la definizione dell'esposizione debitoria*

» *motivazioni:*

› *blocco delle azioni esecutive ex art. 168 L.F.*

› *divieto di effettuare pagamenti se non previa autorizzazione ex art. 182 quinquies*

› *ratio dell'istituto del concordato preventivo in continuità: consentire la prosecuzione dell'attività e salvaguardare i livelli occupazionali*

- » segue...

- » *nei casi di **concordato in bianco** (art. 161, co. 6, L.F.) in assenza di un piano concordatario, l'esito della verifica condurrà all'irregolarità, con conseguente intervento sostitutivo ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010*

- » *la previsione che subordina la regolarità contributiva all'esistenza di un piano dettagliato di risanamento deroga alle modalità di verifica previste dal decreto (controllo dei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica)*

- » *rimane ferma la verifica ordinaria per la contribuzione dovuta per i periodi decorrenti dalle date indicate*

Modalità della verifica - art. 6

- » la verifica viene effettuata tramite un'unica interrogazione agli archivi Inps, Inail e Casse Edili
- » gli istituti, in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco
- » per la verifica è necessario inserire esclusivamente il **codice fiscale** del soggetto da verificare
- » la verifica può essere effettuata dal consulente del lavoro o dai soggetti abilitati per legge



» qualora con riferimento al soggetto per cui si richiede la verifica sia stato già emesso un documento in corso di validità **la procedura rinvia allo stesso documento**

Contenuti del documento - art. 7

- » il documento generato in *'pdf'* contiene:
 - » la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il c.f. del soggetto
 - » l'iscrizione a Inps, Inail e Casse Edili
 - » la dichiarazione di regolarità
 - » il numero identificativo, la data di effettuazione delle verifiche e la scadenza
 - » il documento ha validità di **120 giorni** dalla effettuazione della verifica ed è consultabile liberamente tramite i siti dei diversi istituti



Esclusioni - art. 9

Restano assoggettati alla previgente disciplina, ma comunque ***non oltre il 1° gennaio 2017***, i Durc richiesti in applicazione:

»dell'art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 (compensazione crediti/debiti verso la p.a.)

»dell'art. 6, co. 11ter, del D.L. n. 35/2013 (pagamenti scaduti al 31/12/2012)

»dell'art. 10 del DPCM 4/2/2013

»***in tutti gli altri casi*** in cui la verifica secondo le nuove modalità non sia possibile per assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatici



» segue...

» *i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente normativa*

Norme di coordinamento - art. 10

- » dalla data di entrata in vigore del decreto sono **abrogate** tutte le disposizioni incompatibili
- » il nuovo documento soddisfa il requisito indicato dall'art. 38, co. 1, lett. I, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché assolve all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva
- » rimane fermo l'intervento sostitutivo ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010

Entrata in vigore - art. 10

- » le disposizioni contenute nel decreto diventano ufficiali decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatte salve le disposizioni concernenti la sussistenza della regolarità, le procedure concorsuali e le cause ostantive alla regolarità

Nuovo Sistema Informativo - SIRCE

» la Cnce dovrà realizzare il nuovo Sistema informativo nazionale per la verifica della regolarità contributiva edile

SIRCE

» in grado di effettuare lo scambio dei dati con gli altri portali degli enti pubblici



Grazie